

Allegato A

Norme attuative

Articolo 1 (Definizioni)

1. Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, per il tramite della SGFA Srl (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società unipersonale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, 102, comma 5-ter.
2. Istruzioni applicative: disposizioni esecutive emanate ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006 recante “attività di rilascio di garanzie a norma dell'art.17, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102”.
3. Fideiussione: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
4. Cogaranzia: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche congiuntamente ai Confidi ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
5. Controgaranzia: garanzia prestata dal Garante alle banche a fronte di garanzie rilasciate da Confidi od altri fondi di garanzia pubblici e privati ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 14 febbraio 2006.
6. Garanzia: attività di prestazione di fideiussione, cogaranzia o controgaranzia da parte del garante.
7. Confidi: organismi operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 riconosciuti dalla Regione Siciliana
8. PSR: piano di sviluppo rurale della Regione Siciliana per il periodo 2007-2013;
9. Autorità di gestione del PSR: autorità regionale designata per la gestione del PSR

della Regione Siciliana 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005;

10. Organismo pagatore: organismo designato per il pagamento degli aiuti relativi al PSR della Regione Siciliana 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2006.

Articolo 2

(Risorse del Fondo)

1. Le risorse destinate al Fondo di garanzia ISMEA sono determinate dalla Regione e versate, tramite l'Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle misure di investimento del PSR.
2. Le risorse di cui al comma precedente costituiscono un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al Decreto legislativo 102/2004.

Articolo 3

(Finalità degli interventi)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2, sono finalizzate ad interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti ammessi a contributo nell'ambito delle misure di investimento del PSR.

Articolo 4

(Caratteristiche del Fondo)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono gestite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2, articolo 51, del Reg. CE 1974/2006.
2. Gli interessi maturati sui versamenti al Fondo provenienti dal PSR confluiscono nel patrimonio segregato di cui all'articolo 2, al netto della fiscalità e degli eventuali ulteriori accantonamenti al fondo rischi di cui al punto 3 dell'articolo 6.
3. Il Fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate potenzialmente redditizie. Non possono essere fornite garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5
(Impegni del patrimonio segregato)

1. In relazione all'importo di ciascuna garanzia, il Garante impegna una quota del patrimonio segregato, relativo alla misura del PSR alla quale l'operazione è riferita, secondo quanto previsto dal proprio regolamento interno.

Articolo 6
(Fondo Rischi)

1. A fronte di ciascuna fideiussione o cogaranzia rilasciata, l'impresa agricola deve corrispondere una commissione, definita dal Garante, commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.
2. A fronte di ciascuna controgaranzia rilasciata, il Confidi deve corrispondere una commissione commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.
3. Il predetto *fondo rischi* si alimenta mediante l'incasso delle commissioni di garanzia applicate dal Garante a livello nazionale, nonché degli eventuali accantonamenti da quest'ultimo operati in base alle proprie politiche di prezzo e si riduce per effetto dei pagamenti delle garanzie in favore delle banche creditrici, nonché delle relative spese sostenute a qualunque titolo per detti pagamenti.

Articolo 7
(Condizioni di ammissibilità)

1. Sono ammissibili alle garanzie i finanziamenti bancari a imprese agricole che svolgono attività agricole e connesse per realizzare investimenti approvati dalla Regione Siciliana, in quanto ammissibili a contributo ai sensi delle misure di investimento 121, 122, 123 e 311 del PSR, ed ammissibili alle garanzie ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
2. Sono ammissibili alla controgaranzia i Confidi individuati nell'elenco di cui all'articolo 9, che concedono garanzie per gli investimenti di cui al precedente punto.

3. Le operazioni richiamate nei punti precedenti del presente articolo potranno accedere alle garanzie del Fondo se valutate dallo stesso rispondenti ai requisiti richiesti dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.

Articolo 8

(Soggetti finanziatori garantiti)

1. Possono ottenere l'intervento del Fondo le banche autorizzate in Italia (anche in qualità di capofila di un pool di banche) e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 385/1993.

Articolo 9

(Cogaranzia e Controgaranzia)

1. La Regione trasmette al Garante l'elenco dei Confidi che possono operare in cogaranzia con il Garante o richiedere allo stesso controgaranzia.
2. Per le attività di cogaranzia, i Confidi devono stipulare un'apposita convenzione con il Garante.

Articolo 10

(Istruttoria)

1. L'istruttoria per il rilascio delle garanzie è affidata al Garante.
2. Le modalità operative relative alla realizzazione delle procedure di intervento sono quelle ordinariamente seguite dal Garante nel rispetto delle proprie Istruzioni Applicative e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7.
3. La Regione si impegna a comunicare al Garante gli elenchi delle imprese ammesse a finanziamento per investimenti rientranti nelle misure di investimento 121, 122, 123 e 311 del PSR.
4. Le imprese di cui al punto 3, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare al Garante una richiesta per il rilascio di fidejussioni.
L'istruttoria deve concludersi nei tempi stabiliti dalle "Istruzioni Applicative" di cui al comma 2 dell'art. 11 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.

5. Le richieste di cogaranzia o controgaranzia sono presentate dai Confidi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9, e riguardano gli investimenti di cui al punto 3 del presente articolo.
6. A fronte di ogni intervento, il Garante determina una commissione di garanzia a carico dell'impresa agricola in linea con la Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
7. Le richieste di rilascio delle garanzie saranno esaminate dal Garante nei limiti del patrimonio segregato, di cui all'articolo 2, disponibile per la misura interessata.

Articolo 11

(Liquidazione delle garanzie)

1. Alle liquidazioni delle garanzie in favore delle banche si provvede con il *fondo rischi* di cui al precedente articolo 6.
2. In caso di esaurimento delle risorse del fondo rischi, alle liquidazioni delle garanzie rilasciate si provvede operando una riduzione del patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2.
3. Nel caso in cui la riduzione del patrimonio segregato, richiamata al punto precedente, determini uno squilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio, il Garante sopperisce immediatamente alla provvisoria inadeguatezza patrimoniale, dandone tempestiva comunicazione alla Regione. In tal caso, l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul patrimonio segregato è sospesa.
4. Gli importi anticipati dal Garante di cui al precedente punto 3, sono recuperati dallo stesso a valere sul patrimonio segregato di cui all'articolo 5 che si renderà disponibile in relazione alla progressiva riduzione dagli impegni per garanzia. Tale recupero non deve comunque pregiudicare il ripristinato rapporto fisiologico tra garanzie in essere ed impegni di patrimonio. L'attività di rilascio delle garanzie può essere ripresa solo dopo il totale reintegro delle risorse apportate dal Garante ed il riequilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio.

Articolo 12

(Recuperi)

1. La gestione dei recuperi delle somme pagate alle banche per far fronte agli impegni

di garanzia assunti a valere sul patrimonio segregato è affidata al Garante.

2. Le somme eventualmente incassate dall'escussione del patrimonio della impresa debitrice sono destinante al fondo rischi per garanzia.

Articolo 13 **(Controllo delle operazioni)**

1. Il Garante, in quanto gestore del Fondo di Garanzia nel quale confluiscono ai sensi dell'articolo 2 le risorse per le misure di investimento del PSR è soggetto alle verifiche del sistema di gestione e controllo di cui al Reg. CE n. 1975/2006.
2. La verifica dell'effettiva destinazione dei finanziamenti garantiti alle operazioni selezionate per le misure di investimento del PSR è a carico della Regione, che pertanto è responsabile dell'esecuzione delle necessarie procedure di controllo.
3. La Regione è responsabile dell'attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie previste dalla normativa nazionale o comunitaria, in seguito alle irregolarità rilevate di cui al precedente punto 2. Le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante per quanto di sua competenza.

Articolo 14 **(Piano di attività)**

1. Prima dell'avvio delle attività il Garante in collaborazione con la Regione predispone un Piano di attività che, tra l'altro, precisi:
 - il mercato in cui opera il Garante;
 - i criteri e le condizioni previste per la concessione delle garanzie;
 - il bilancio di esercizio del Garante;
 - i soggetti finanziatori;
 - la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente;
 - lo statuto del Garante;
 - la giustificazione ed il previsto utilizzo delle risorse provenienti dal PSR;
 - le disposizioni di liquidazione dei pagamenti da parte del Garante, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili alle risorse provenienti dal PSR.

2. Il Piano di attività di cui al punto 1 è presentato all'Autorità di gestione del PSR per la sua valutazione e per le attività di sorveglianza sulla sua applicazione.

Articolo 15

(Relazione annuale)

1. La relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di programma dovrà avere il seguente contenuto:
 - l'elenco delle richieste pervenute;
 - i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSR a cui si riferiscono;
 - i dati sul totale delle garanzie in essere;
 - tutti i casi di liquidazione delle garanzie anche a valere sul patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2, per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
 - i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.
2. Trimestralmente l'ISMEA comunicherà alla Regione, secondo le modalità da quest'ultima definite, i dati di monitoraggio con le stesse informazioni di cui al punto precedente.

Articolo 16

(Durata dell'intervento)

1. Nei limiti del patrimonio segregato di cui all'art. 2, le attività di rilascio delle garanzie terminano il 31 dicembre 2015.

Articolo 17

(Chiusura dell'intervento e rendicontazione)

1. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del Fondo consiste nell'importo del patrimonio segregato necessario a coprire il valore iniziale delle garanzie già rilasciate e gli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate, che consente il raggiungimento del valore obiettivo dell'indice di operatività di cui al punto 2 del presente articolo.
2. L'indice di operatività è calcolato come rapporto tra il totale del valore iniziale delle

garanzie concesse aumentato del totale degli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate e l'entità del patrimonio segregato di cui all'articolo 2. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del Garante, l'obiettivo si intende comunque raggiunto qualora sia conseguito il 70% dell'indice di operatività sopra individuato. In caso di mancato raggiungimento, la spesa finale ammissibile è ridotta proporzionalmente.

3. Le risorse che al 31 dicembre 2015 non risultino rendicontabili ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006 e dei punti 1 e 2 del presente articolo, e non impegnate ai sensi dell'articolo 5, sono restituite alla Regione.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate per attività di sviluppo delle imprese agricole della Regione, anche attraverso interventi del Garante di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, sulla base di una autorizzazione regionale.